

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria - Catanzaro, 31 luglio 2002, n. 1961.

*La mancanza dei requisiti prescritti in capo al segretario dell'Ufficio elettorale di sezione (diploma di istruzione secondaria superiore) non inficia il procedimento elettorale.*

*Omissis.*

Venendo quindi all'esame delle censure articolate dai ricorrenti, essi in primo luogo evidenziano che il presidente della sezione n. 1 ha nominato segretario del seggio la sig.ra ..., carente del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore) richiesto, ai fini del legittimo svolgimento delle funzioni a lei ascritte, dall'art. 2 l. 21 marzo 1990 n. 53.

Ritiene il Tribunale che la censura non meriti accoglimento, tenuto conto che la carenza soggettiva lamentata non appare idonea ad assurgere a causa determinante l'invalidità dell'attività posta in essere dal relativo ufficio elettorale di sezione.

Ed invero, la natura meramente ausiliaria dei compiti demandati al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, rispetto a quelli di diretta pertinenza di quest'ultimo, induce ad affermare il carattere estrinseco della circostanza lamentata rispetto alle garanzie di regolare funzionamento dell'organo adiuvato: ciò, nell'ottica del principio di "strumentalità delle forme" che deve ispirare l'interpretazione della normativa che presiede alla disciplina del procedimento elettorale (cfr., per l'affermazione di tale principio, tra le tante, C. di Stato, Sez. V. n. 918 del 12.12.1984).

Del resto, l'inidoneità della carenza evidenziata ad inficiare il raggiungimento degli scopi ai quali la predetta funzione di assistenza è preordinata deve essere affermata anche in relazione alla ragionevole presunzione - non incrinata dalle allegazioni di parte ricorrente, circoscritte alla mera evidenziazione del contrasto dell'atto di nomina con la disposizione richiamata - che il possesso, da parte della persona designata come segretaria, del titolo scolastico della licenza media inferiore assicura il *minimum* attitudinale necessario all'espletamento delle mansioni di cui si tratta, e comunque non è di per sé indicativo della distorsione che si sarebbe prodotta nell'esercizio dei menzionati compiti ausiliari.

*Omissis.*